



SITI PER ADULTI E MINORI, IL TAR LAZIO BLOCCA LA DELIBERA AGCOM.

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 IL FATTO**
- 2 LA SENTENZA**
- 3 CONCLUSIONI**

1 IL FATTO

La società **Aylo Freesites Ltd**, che gestisce piattaforme per adulti come **Pornhub**, **YouPorn** e **RedTube**, aveva contestato davanti al **TAR Lazio** la delibera¹ con cui **AGCOM**² aveva fissato le modalità tecniche per verificare la maggiore età degli utenti che accedono a contenuti pornografici online, in attuazione del cosiddetto “**Decreto Caivano**”³.-

La società contestava soprattutto un punto: l'estensione automatica di questi obblighi anche ai gestori stabiliti in **altri Stati membri dell'Unione europea**, come nel suo caso, essendo Aylo stabilita a **Cipro, e non già in Italia**.-

¹ **Delibera n. 96/25/CONS**

È il provvedimento con cui AGCOM ha fissato le modalità tecniche per verificare la maggiore età degli utenti che accedono a siti e piattaforme con contenuti pornografici, prevedendo un sistema tecnologicamente neutrale, basato anche su soggetti terzi indipendenti, con meccanismo di doppio anonimato, lista dei soggetti obbligati e poteri di diffida, sanzione e blocco in caso di inadempimento.

² AGCOM è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cioè l'autorità amministrativa indipendente che regola e vigila, tra l'altro, nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo, dell'editoria, delle poste e delle piattaforme online.-

³ È il decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito nella legge n. 159 del 13 novembre 2023, che contiene misure urgenti anche per la sicurezza dei minori in ambito digitale; nel caso di specie, l'art. 13-bis vieta ai minori l'accesso a contenuti pornografici e impone sistemi di verifica dell'età-

Secondo la ricorrente, AGCOM non poteva imporre direttamente tali obblighi senza rispettare le regole europee sulla libera prestazione dei servizi e sul principio del **Paese d'origine**, cioè il principio secondo cui, in via generale, **i servizi digitali sono disciplinati dallo Stato membro in cui il prestatore⁴ è stabilito.**-

In sostanza, Pornhub non contestava in assoluto la finalità di tutela dei minori, ma sosteneva che **l'Italia non potesse imporre automaticamente quei vincoli a un operatore estero UE senza seguire prima la procedura prevista dal diritto europeo.**-

2 LA SENTENZA

Il **TAR Lazio**, con sentenza n. 6283/2026, pubblicata il **7 aprile 2026**, ha accolto il ricorso **solo in parte**, evidenziando come **la tutela dei minori sia un obiettivo pienamente legittimo e di rango primario**, e quindi l'Italia potesse certamente prevedere sistemi di verifica dell'età per l'accesso ai contenuti pornografici online.-

Il Tribunale ha anche chiarito che:

- non c'è un contrasto automatico con il **Digital Services Act⁵**;
- la disciplina nazionale può operare, almeno in questa fase, come misura **transitoria**;
- non è stata ritenuta fondata neppure la censura relativa alla privacy, perché la delibera AGCOM prevede principi di minimizzazione⁶ e protezione dei dati.

Ma il TAR ha ritenuto fondato il ricorso su un punto preciso: quando si vuole derogare al principio del Paese d'origine e imporre misure restrittive a un operatore stabilito in un altro Stato membro, occorre prima rispettare la procedura prevista dall'**art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva e-commerce⁷**. In concreto, bisogna:

⁴ Per prestatori stabiliti si intendono, in sostanza, gli operatori che forniscono servizi digitali avendo il proprio stabilimento in un determinato Stato; in via generale, sono soggetti anzitutto alla disciplina dello Stato membro in cui sono stabiliti.-

⁵ Il Digital Services Act, ossia il Regolamento UE 2022/2065, è il regolamento europeo che disciplina i servizi digitali e le piattaforme online per rendere l'ambiente digitale più sicuro, rafforzando la tutela degli utenti e dei minori.-

⁶ Sono principi del GDPR secondo cui i dati personali devono essere raccolti e trattati solo nella misura strettamente necessaria allo scopo perseguito, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per proteggerli sin dalla progettazione del sistema e per impostazione predefinita.-

⁷ La direttiva e-commerce è la direttiva 2000/31/CE, che fissa nell'Unione europea le regole base sui servizi della società dell'informazione e sul commercio elettronico, compreso il principio del Paese d'origine e la libera circolazione dei servizi digitali.-

- interloquire prima con lo **Stato membro di origine**;
- chiedere a quello Stato di intervenire;
- notificare l'intenzione anche alla **Commissione europea**.-

Questa procedura, nel caso esaminato, **non era stata rispettata**.-

Per questo motivo il TAR ha annullato la delibera **solo nella parte** in cui prevedeva l'entrata in vigore automatica delle misure nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Paesi UE, senza il previo passaggio procedurale europeo.-

3 CONCLUSIONI

La conclusione è semplice: **il sistema di verifica dell'età non viene bocciato**, ma **AGCOM deve rifare il percorso nel modo corretto** per estenderlo a operatori con sede in un altro Stato membro dell'Unione diverso dall'Italia.-